



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente rel.
dott. Raffaella Brogi	Giudice
dott. Gianluca Morabito	Giudice

Letto il ricorso depositato in data 15.4.16 dalla società LANIFICIO IL PANDA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA “IL PANDA S.P.A” IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in MONTEMURLO (PO) Via Montalese 33/35, ai sensi dell’art.161 comma sesto l. fall., con il quale la società, dopo avere premesso di trovarsi in stato di crisi, richiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e segg. R.D. 16.03.1942 n. 267 e successive modifiche, e si riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. nel termine che sarà assegnato dal giudice;

Rilevato, quanto alla richiesta del termine, che il ricorso è proposto dal legale rappresentante, previa delibera ai sensi dell’art. 152 l.fall.; che la ricorrente ha la propria sede nel circondario di Prato e che sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014 e situazione contabile patrimoniale ed economica al 31.12.15) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti; che la società nei due anni antecedenti al presente ricorso non ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo art. 161 comma 6 l. fall, alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;



Ritenuta la competenza di questo Tribunale;

Ritenuto altresì che ricorrano i presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, atteso che:

-la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sul fallimento in quanto non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma secondo l. fall., emergendo dagli ultimi tre bilanci depositati il superamento dei limiti da tale norma indicati con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti;

- l'impresa versa in stato di crisi come indicato nel ricorso e come si evince dalla documentazione allegata;

Ritenuto, sulla base delle anzidette risultanze, che possa essere concesso un termine per la presentazione della proposta , del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall. o, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182 bis l. fall.; che tale termine possa essere concesso nella misura di gg. 60, essendo pendente una istanza di fallimento contro la società;

Ritenuto altresì, che da quanto riferito nel ricorso e dalla documentazione allegata emerga che vi sia la ragionevole probabilità che possa essere elaborata una proposta o un accordo corredati da un piano attuabile;

Ritenuto , infatti, che nella presente fase, ai fini della concessione del termine richiesto e della protezione dell'impresa dalle azioni esecutive e cautelari, debba verificarsi, sulla base del contenuto del ricorso e della documentazione allegata, attraverso una valutazione prognostica condotta secondo un criterio di ragionevolezza, se l'impresa, oltre ad essere in possesso dei requisiti per accedere alla procedura, sia presumibilmente in grado di elaborare una proposta sulla base di un piano coerente con i dati dei bilanci depositati, proposta e piano, tuttavia, che potranno essere ancora in gran parte da delineare, come si deduce anche dalla possibilità per il debitore, riconosciuta dalla legge, di depositare, in alternativa al concordato, una domanda ai sensi dell'art. 182 bis l. fall;



Osservato anche che, ai sensi dell'art. 161 comma ottavo l. fall. il Tribunale con il decreto di cui al comma sesto "deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, fino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con cadenza mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere";

Osservato altresì che ai sensi dell'art. 161 comma 6 l. fall. il Tribunale può nominare un commissario giudiziale e che nella fattispecie, in considerazione della pendenza di un'istanza di fallimento e delle dimensioni della società risulti opportuna la nomina di un commissario giudiziale;

Ritenuto, infine, che, ai fini del necessario coordinamento con la procedura per la dichiarazione di fallimento, come precisato dalla corte di cassazione (Cass. S.U. 9935/15), debba disporsi la riunione della procedura di concordato con quella prefallimentare;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 commi sesto e ottavo l. fall., dichiara ammissibile il ricorso e concede termine di giorni 60 dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. o, in alternativa, della domanda di cui all'art. 182 bis l. fall..

Dispone che il debitore ogni trenta giorni, con decorrenza dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine all'attività svolta (anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano), agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando



altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti, nonché una situazione finanziaria aggiornata.

Nomina Commissario Giudiziale il dott. Andrea Luca Rosati;

Dispone che il debitore ai sensi dell'art. 170 comma 2 l. fall. metta a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili.

Assegna al Commissario Giudiziale il compito di riferire al Tribunale eventuali condotte del debitore rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall., e di verificare l'adempimento degli obblighi informativi da parte del debitore, redigendo entro 7 giorni dal deposito della relazione informativa mensile il proprio parere sull'andamento della procedura e sull'adeguatezza delle informazioni nonché, in particolare, sulla idoneità della condotta del debitore alla predisposizione della proposta e del piano.

Delega il giudice relatore a prendere visione della relazione predetta ed a riferirne al Tribunale nel caso in cui emerga il compimento di atti pregiudizievoli all'interesse dei creditori, riservando al Tribunale in composizione collegiale ogni provvedimento per cui la legge prescrive apposita autorizzazione nonché l'eventuale proroga del termine concesso.

Dispone la riunione con la procedura per la dichiarazione di fallimento n. 49/16 I.F.

Prato, 20/04/2016

Il Presidente

Dott. Maria Novella Legnaioli

